

REFERENDUM ABROGATIVO DEI LIMITI DI APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DELLO STATUTO

Di cosa parliamo quando parliamo di articolo 18.

La legge e i contratti prevedono in quali casi si può licenziare (cd “flessibilità in uscita”). Lo statuto dei lavoratori all’art. 18 non si occupa di questo ma solo delle conseguenze nel caso in cui un lavoratore abbia subito un licenziamento al di fuori di quelle regole che lo giustificano. L’art. 18 non si occupa cioè di flessibilità ma solo di sanzionare il licenziamento arbitrario e ingiustificato.

Cosa prevede l’articolo 18.

L’art. 18 – quando sia accertato in giudizio che il licenziamento è ingiusto – prevede che il lavoratore abbia il diritto di riavere il proprio posto di lavoro, la copertura previdenziale dal licenziamento alla reintegrazione nonché un risarcimento pari alle retribuzioni perse che non può comunque essere inferiore a 5 mensilità. Il lavoratore inoltre, se ha perso fiducia nel datore e non intende più tornare nel proprio posto, può chiedere - in sostituzione della reintegrazione - ulteriori 15 mensilità.

A chi si applica l’articolo 18.

L’art. 18 si applica non a tutti i lavoratori subordinati ma solo a quelli che lavorano in unità produttive che abbiano più di 15 dipendenti o comunque per datori di lavoro che, avendo molte sedi con pochi dipendenti in ciascuna di esse, occupino più di 60 dipendenti in Italia. Tutti coloro che invece lavorano per datori di lavoro che occupano meno dipendenti oppure lavorano per partiti, sindacati, scuole religiose ecc. (che ad oggi sono esclusi dall’applicazione del 18 a prescindere dal numero di dipendenti) a fronte del licenziamento più ingiusto e arbitrario immaginabile possono solo avere un’indennità economica veramente irrisoria che va da due mensilità e mezzo dell’ultima retribuzione fino a sei.

Gli effetti dell’abrogazione referendaria dei limiti dell’articolo 18.

La vittoria del referendum, fatti sempre salvi i casi esclusi dalla legge (il lavoro domestico, quello dei dirigenti, degli sportivi ecc.), comporterebbe che di fronte alla stessa ingiustizia si hanno gli stessi diritti per tutti e cioè quello di poter tornare nel proprio posto di lavoro da cui si è stati ingiustamente espulsi, di avere i contributi anche per il periodo di ingiusta disoccupazione sino alla sentenza, e di vedersi risarcito il reale danno subito. Si otterrà cioè un effetto che nulla ha a che vedere con la flessibilità in uscita (disciplinata da altre norme) ma con la giustizia (uguale lavoro uguali diritti), con la libertà (di programmare la propria vita) e con la dignità (di pretendere il rispetto della propria persona) senza il permanente ricatto di poter essere cacciati con un pugno di euro. Si otterrà cioè che finalmente tutti i lavoratori verranno trattati come cittadini che, infatti, a fronte di un ingiusto recesso da un qualsiasi contratto hanno sempre il diritto di chiederne l’adempimento oltre al reale risarcimento del danno.